

(N. 615)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1954 (V. Stampato N. 510)

presentato dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

(PANETTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° LUGLIO 1954

Norme concernenti l'ordinamento di alcune categorie del personale
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo del personale di gruppo C della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è modificato come segue e comprende:

a) un quadro dei capi di ufficio e un quadro del personale esecutivo di ufficio;

b) un quadro dei capi delle officine postelegrafiche e un quadro del personale esecutivo delle officine postelegrafiche;

c) un quadro dei capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti e un quadro del personale esecutivo radiotelegrafista e radioelettricista;

d) un quadro dei capi delle officine di posta pneumatica urbana e un quadro del personale esecutivo delle officine di posta pneumatica urbana.

La tabella n. 3 dell'allegato A alla legge 29 aprile 1950, n. 229, nonché quella di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175, sono sostituite dalla tabella n. 3 annessa alla presente legge, vistata dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

Art. 2.

I posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado IX del quadro *D* di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste dal primo comma dell'articolo 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, agli ufficiali meccanici elettricisti di 1^a classe, forniti del titolo di studio di cui alla lettera *c*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che contino almeno quindici anni di anzianità nel grado X.

Art. 3.

I posti di primo ufficiale radiotelegrafista e di primo ufficiale radioeletttricista (grado IX del quadro *F* di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste dal primo comma dell'articolo 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, rispettivamente agli ufficiali radiotelegrafisti di 1^a classe e agli ufficiali radioeletttricisti di 1^a classe, forniti del titolo di studio di cui alla lettera *c*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che contino almeno tre anni di anzianità nel grado X.

Art. 4.

Dopo il primo collocamento nei quadri del personale delle officine di posta pneumatica urbana, da effettuarsi con le norme transitorie di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tanto per l'ammissione al grado iniziale quanto per la progressione di carriera si osservano le disposizioni vigenti per il ruolo di gruppo *C*, quadri del personale delle officine postelegrafiche.

NORME TRANSITORIE E SPECIALI.

Art. 5.

Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conferimento dei posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado IX del quadro *D* di cui alla tabella allegata), il periodo di per-

manenza nel grado X, stabilito in anni quindici dal precedente articolo 2, è diminuito ad anni otto.

Per la stessa durata di un triennio, ai fini dell'avanzamento al predetto grado di primo ufficiale meccanico elettricista, si prescinde dal requisito del titolo di studio di cui alla lettera *c*) dell'articolo 16, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti previsti nei quadri *G* e *H* dell'allegata tabella sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami, al personale della posta pneumatica urbana, proveniente dalle Società ex concessionarie del servizio stesso assunto alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fino a tutto il 31 dicembre 1948 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Per il conferimento dei posti previsti dall'articolo precedente saranno banditi i seguenti concorsi, rispettivamente riservati alle sottoindicate categorie di personale:

a) il primo, per i posti di grado VIII e IX (quadro dei capi delle officine di posta pneumatica urbana), per gli attuali dirigenti tecnici e capi di officine di posta pneumatica urbana;

b) il secondo, per i posti di grado IX e X (quadro del personale esecutivo delle officine di posta pneumatica urbana), per gli attuali meccanici ed elettricisti specializzati posta pneumatica urbana;

c) il terzo, per i posti di grado XI, XII e XIII (quadro del personale esecutivo delle officine di posta pneumatica urbana), per gli attuali macchinisti e meccanici di rete di posta pneumatica urbana.

La domanda per l'ammissione ai concorsi deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Ai concorsi previsti dai commi precedenti può essere ammesso, previo parere del Con-

siglio di amministrazione, anche il personale che non sia in possesso del titolo di studio prescritto dalla lettera *c*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

L'esame del concorso previsto nelle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 7 consta di una prova pratica e di una orale sui seguenti argomenti:

1° saggio pratico dal quale risulti la capacità del candidato di lavorare con la necessaria speditezza e con la precisione richiesta per le apparecchiature e macchinari in uso nel servizio di posta pneumatica urbana.

Il saggio consiste nel disegno e costruzione di un pezzo di macchinario del quale sono forniti i dati.

Il candidato, che non riporti l'idoneità nel saggio previsto dai commi precedenti, non è ammesso all'altra prova di esame.

2° Descrizione particolareggiata delle apparecchiature e dei macchinari in uso per il servizio di posta pneumatica urbana, moto, forza, equilibrio, macchine semplici, lavoro meccanico, trasformazione del movimento, magneti, magnetismo terrestre, bussole, elettromagneti, accumulatori, legge di Ohm, circuiti derivati, effetti della corrente, costanti delle pile, metalli e leghe metalliche, ferro ed acciaio, tempera, ricottura, bagni per pulire ed imbiancare i metalli e le leghe, vernice per metalli, galvanoplastica.

3° Nozioni di geografia delle comunicazioni e di contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

L'esame del concorso previsto nella lettera *c*) del precedente articolo 7 consta di una prova pratica e di una prova orale sui seguenti argomenti:

1° Saggio pratico dal quale risulti che il candidato abbia la capacità di lavorare con la necessaria speditezza e con la precisione richiesta per le apparecchiature e macchinari in uso nel servizio di posta pneumatica urbana.

Il saggio consiste nella costruzione di un pezzo del quale è fornito il campione.

Il candidato che non riporti l'idoneità nel saggio previsto dai commi precedenti, non è ammesso all'altra prova di esame.

2° Descrizione delle apparecchiature e dei macchinari in uso per il servizio di posta pneumatica urbana. Nozioni di meccanica e di elettrotecnica.

3° Nozioni di geografia delle comunicazioni.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice per i concorsi previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 7, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al V del gruppo *A*, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore al VI del gruppo *A*, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del suddetto Ministero di grado non inferiore al IX del gruppo *A*.

La Commissione per il concorso previsto nella lettera *c*) dello stesso articolo 7, pure da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al VI del gruppo *A*, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore all'VIII del gruppo *A*, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del suddetto Ministero di grado non inferiore al IX del gruppo *A*.

Art. 11.

Per ciascuno dei tre concorsi previsti dal precedente articolo 7 viene compilata una distinta graduatoria e le nomine dei vincitori si effettuano nel modo seguente:

1° per il concorso previsto dalla lettera *a*) del predetto articolo si fa luogo prima alla nomina nel grado VIII e quindi nel grado IX fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria;

2° per il concorso di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 7 si fa luogo prima alla nomina nel grado IX e quindi nel grado X

fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria;

3° per il concorso di cui alla lettera *c*) del ripetuto articolo 7 si fa luogo prima alla nomina nel grado XI e quindi nei gradi XII e XIII fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, sempre seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

Al personale del ruolo di gruppo *C* e di quello subalterno dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che in virtù degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, ed al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ebbe una sistemazione diversa, viene attribuito il massimo stipendio rispettivamente del grado X e di messaggere di 2^a classe, purchè appartenenti a tali gradi. Parimenti agli impiegati del grado X del gruppo *C* che, avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneità previsti dall'articolo 82 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo *C*, ottennero invece tale nomina soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 481, viene attribuito il massimo stipendio dello stesso grado X.

Sono altresì attribuiti due scatti di stipendio, nel grado attualmente rivestito, al personale di gruppo *C* che conseguì la nomina ad impiegato ai sensi dell'articolo 80 del citato regio decreto-legge n. 1858, nonchè a quello che ebbe a superare gli esami di concorso per la nomina ad impiegato di 2^a categoria previsti dal regio decreto 16 maggio 1909, n. 341.

Il personale appartenente al ruolo di gruppo *C* ed a quello subalterno che, a suo tempo, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in ruolo a norma degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, licenziato in applicazione del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e successivamente riassunto in servizio non di ruolo alle dipendenze della Amministrazione postelegrafonica, è inquadrato in soprannumero rispettivamente nel

grado X del gruppo *C* ed in quello di messaggere di 2^a classe, ed è collocato in tali gradi dopo l'ultimo dei presenti nei gradi stessi, nell'ordine della graduatoria dei concorsi banditi ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

L'inquadramento medesimo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per il riassorbimento del soprannumero, si osservano le norme dell'articolo 3, comma secondo, del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345.

Le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma del presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1951.

Le disposizioni di questo articolo si applicano al solo personale che alla data di entrate in vigore della presente legge appartenga ai ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e che ne faccia domanda entro 60 giorni dalla data medesima.

Art. 13.

Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5, comma terzo, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, nel quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo *B* di cui alla tabella n. 2 dell'allegato *A* alla legge 29 aprile 1950, n. 229, sono aumentati 6 posti nel grado VI, 26 posti nel grado VII e 200 nel grado VIII e ridotti 232 posti nel grado IX.

Art. 14.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità dello stanziamento del capitolo 1 dello stato di previsione della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1953-54 e con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per il medesimo esercizio 1953-54.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

TABELLA N. 3.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO C

A) QUADRO DEI CAPI DI UFFICIO.

Grado		Numero dei posti
VIII	Capi di ufficio di 1 ^a classe	130
IX	Capi di ufficio	470
		<u>600</u>

B) QUADRO DEL PERSONALE ESECUTIVO DI UFFICIO.

IX	Primi ufficiali postali-telegrafici	1.460
X	Ufficiali postali-telegrafici di 1 ^a classe	4.000
XI	Ufficiali postali-telegrafici di 2 ^a classe	5.000
XII	Ufficiali postali-telegrafici di 3 ^a classe	8.000
XIII	Ufficiali postali-telegrafici di 4 ^a classe	1.870
		<u>20.330</u>

C) QUADRO DEI CAPI DELLE OFFICINE POSTELEGRAFICHE.

VIII	Capi di officina di 1 ^a classe	6
IX	Capi di officina	40
		<u>46</u>

D) QUADRO DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE OFFICINE POSTELEGRAFICHE.

IX	Primi ufficiali meccanici elettricisti	40
X	Ufficiali meccanici elettricisti di 1 ^a classe	90
XI	Ufficiali meccanici elettricisti di 2 ^a classe	100
XII	Ufficiali meccanici elettricisti di 3 ^a classe	120
XIII	Ufficiali meccanici elettricisti di 4 ^a classe	44
		<u>394</u>

E) QUADRO DEI CAPI RADIOTELEGRAFISTI E CAPI RADIOELETTICISTI.

VIII	Capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti di 1 ^a classe	6
IX	Capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti	14
		<u>20</u>

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

F) QUADRO DEL PERSONALE ESECUTIVO RADIOTELEGRAFISTA
E RADIOELETTICISTA.

Grado		Numero dei posti
IX	Primi ufficiali radiotelegrafisti e primi ufficiali radioelettricisti	60
X	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 1 ^a classe	60
XI	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 2 ^a classe	30
XII	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 3 ^a classe	30
		<u>180</u>

G) QUADRO DEI CAPI DELLE OFFICINE DI POSTA PNEUMATICA URBANA.

VIII	Capi di officina di posta pneumatica urbana di 1 ^a classe	2
IX	Capi officina di posta pneumatica urbana	3
		<u>5</u>

H) QUADRO DEL PERSONALE ESECUTIVO
DELLE OFFICINE DI POSTA PNEUMATICA URBANA.

IX	Primi ufficiali meccanici elettricisti di posta pneumatica urbana	3
X	Ufficiali meccanici elettricisti di posta pneumatica urbana di 1 ^a classe	5
XI	Ufficiali meccanici elettricisti di posta pneumatica urbana di 2 ^a classe	6
XII	Ufficiali meccanici elettricisti di posta pneumatica urbana di 3 ^a classe	9
XIII	Ufficiali meccanici elettricisti di posta pneumatica urbana di 4 ^a classe	12
		<u>35</u>

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI